

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2024, n. 30-608

Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per il triennio dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Spesa di euro 3.000.000,00 annui cap. 129100.



Seduta N° 35

Adunanza 20 DICEMBRE 2024

Il giorno 20 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 30-608/2024/XII

OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per il triennio dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Spesa di euro 3.000.000,00 annui cap. 129100.

A relazione di: Tronzano

Premesso che:

- l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), prevede che le regioni a statuto ordinario possono disciplinare con legge regionale le procedure applicative dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- l'art. 24, comma 4 del D.Lgs n. 446/1997 prevede che le regioni possano stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'espletamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi;
- l'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia delle Entrate la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e all'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;

- l'art. 12, primo comma, della legge regionale 4 maggio 2012. n. 5 (legge finanziaria per il 2012) ha previsto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che a decorrere dal 2012 i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni ed accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono riversati direttamente presso la tesoreria regionale.

Dato atto che le modalità operative di riversamento diretto di cui al comma 1 dell'art. 12 l.r. n. 5 del 2012, sono definite dalla Giunta regionale tramite apposito atto convenzionale da stipularsi periodicamente con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi ed in attuazione dell'articolo 10, comma 4 del d.lgs 68/2011.

Dato atto:

- che la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha valutato positivamente i risultati ottenuti con l'approvazione delle precedenti convenzioni con l'Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio:

- anno d'imposta 2012, di cui alla D.G.R. n.1-4202 del 24/07/2012,
- anno 2013, di cui alla D.G.R.n. 38-5876 del 03/06/2013,
- anno 2014, di cui alla D.G.R. 17-17 del 20/06/2014,
- anno 2015, di cui alla D.G.R. 27 aprile 2015, n. 7-1335,
- triennio 2016-2018, di cui alla D.G.R. 30 maggio 2016, n. 2 – 3359,
- triennio 2019-2021, di cui alla D.G.R. 23 dicembre 2019, n.35-881,
- triennio 2022-2024, di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2021, n. 68-4436;

- che la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha avviato i contatti con l'Agenzia delle Entrate al fine di addivenire alla definizione di una nuova convenzione, sul solco della convenzione tipo utilizzata dalle altre regioni, per il triennio 2025-2027;

- che tale convenzione prevede la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- che le parti hanno raggiunto l'accordo sul testo di convenzione, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale con relativa tabella di codifica dei codici tributo (allegato A) e che la direzione regionale competente ha valutato congrui i costi, per i servizi resi dall' Agenzia, di cui all'art. 12 della convenzione stessa, perchè non hanno subito aumenti e sono praticati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

- che non è possibile conoscere a priori con esattezza i costi della convenzione, ma solamente stimarli in via presuntiva in base all'art.12 della convenzione stessa.

Ritenuto opportuno che la Giunta Regionale dovrà definire, con appositi atti, le strategie generali che devono ispirare le attività previste dall'art.3 della convenzione denominato: << criteri generali per la gestione delle imposte >>.

Visti:

- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) che reca la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in attuazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che concerne norme in materia di “Codice dell'amministrazione digitale.

Considerato che

lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione implica un trattamento di dati personali e che tale trattamento sarà effettuato dall’Agenzia e dalla Regione in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del citato Regolamento e dal Codice garantendo quindi la tutela della riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione della presente convenzione.

Dato atto che

il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 3.000.000,00 per ciascun anno derivante dalla convenzione, trova copertura negli stanziamenti del bilancio regionale 2024-2026 , missione e programma 01.04.03, per le annualità 2025 e 2026 e con annotazione contabile per l'annualità 2027, come previsto dall'art.32 terzo comma del regolamento di contabilità della Giunta regionale n.9 del 16 luglio 2021 e successive modifiche.

Dato atto che.

· In relazione ai flussi finanziari in essere l’Agenzia delle Entrate con la presente convenzione provvederà a riversare le quote incassate di recupero coattivo verso i propri contribuenti nel caso in cui una quota di recupero tratti l’IRAP o l’addizionale all’irpef. In tale operazione l’Erario si tratterà alla fonte la propria commissione prevista in convenzione e provvederà ad emettere apposita fattura quietanzata;

· In tale contesto l’operazione di registrazione contabile per la Regione di tali fatture quietanzate alla fonte rientrano nel contesto attuativo del principio contabile 1 allegato 4.2 Dlgs 118/2011 nella parte in cui si prevede che: “ La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione. La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa”;

· L’operazione complessiva non determina pertanto un rischio sugli equilibri di bilancio annuale e pluriennale, ma anzi ne concretizza il presupposto giuridico per lo stanziamento revisionale in entrata, mentre lo stanziamento in spesa ne rappresenta solo una mera registrazione per una commutazione in termini di cassa.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 3.000.000,00 per ciascun anno sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

la Giunta Regionale a voti unanimi,

delibera

- di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e l'Agenzia delle Entrate che prevede la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2025-2027, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con decorrenza, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027;
- di demandare al Direttore delle Risorse Finanziarie e Patrimonio la sottoscrizione della convenzione, secondo l'allegato schema e relativo Allegato A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando che in fase di sottoscrizione lo stesso è autorizzato ad apportare modifiche tecniche e non sostanziali che non alterino il contenuto;
- di demandare al Dirigente del settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo l'adozione di ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente convenzione, nonché per eventuali modifiche tecniche e non sostanziali;
- di dare atto che la spesa, stimata in 3.000.000,00 di euro per ciascun anno, derivante dalla convenzione, trova copertura negli stanziamenti del bilancio regionale 2025-2026, missione e programma 01.04.03, capitolo 129100 per le annualità 2025 e 2026 e con annotazione contabile per l'annualità 2027, come previsto dall'art.32 terzo comma del regolamento di contabilità della Giunta regionale n.9 del 16 luglio 2021 e successive modifiche ;
- di dare atto che in relazione ai flussi finanziari in essere l'Agenzia delle Entrate con la presente convenzione provvederà a riversare le quote incassate di recupero coattivo verso i propri contribuenti nel caso in cui una quota di recupero tratti l'IRAP o l'addizionale all'irpef. In tale operazione l'Erario si tratterà alla fonte la propria commissione prevista in convenzione e provvederà ad emettere apposita fattura quietanzata;
- di dare atto che in tale contesto l'operazione di registrazione contabile per la Regione di tali fatture quietanzate alla fonte rientrano nel contesto attuativo del principio contabile 1 allegato 4.2 Dlgs 118/2011 nella parte in cui si prevede che: “ La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione. La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa”;
- di dare atto che l'operazione complessiva non determina pertanto un rischio sugli equilibri di bilancio annuale e pluriennale, ma anzi ne concretizza il presupposto giuridico per lo stanziamento revisionale in entrata, mentre lo stanziamento in spesa ne rappresenta solo una mera registrazione per una commutazione in termini di cassa;
- di demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale la definizione delle strategie generali che devono ispirare le attività previste dall'art.3 della convenzione denominato: << criteri generali per la gestione delle imposte >>.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1, lettera d) del D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione

Trasparente”.

Allegato

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

La Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Piemonte 1, codice fiscale 80087670016 (di seguito denominata “Regione” o, congiuntamente all’Agenzia delle Entrate, “le Parti”), “le Parti”), rappresentata dal dott. Giovanni Lepri, nella sua qualità di direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

E

L’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Giorgione n. 106, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata “Agenzia”), rappresentata dal dott. Isolabella Guido, nella sua qualità di Direttore Regionale del Piemonte, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, dott. Ernesto Maria Ruffini, conferita con atto prot. RU 148792 del 01 aprile 2020

PREMESSO CHE

- a) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca *“L’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”*;
- b) l’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
- c) l’articolo 62, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300/1999 attribuisce all’Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;

- d) il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca *“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”*;
- e) l’articolo 10, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 68/2011 prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF devono essere svolte dall’Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni;
- f) l’articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l’istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
- g) la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 detta la disciplina in materia di IRAP;
- h) con delibera n. _____ del _____, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF;
- i) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito *“Regolamento”*);
- j) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito *“Codice”*);
- k) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- l) l’articolo 12 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 ha stabilito, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del D.lgs. 68/2011, che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF sono riversate direttamente presso la tesoreria regionale, con modalità da definire nella convenzione da stipulare ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del richiamato d.lgs. 68/2011;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - a) “*IRAP*”, l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b) “*addizionale*”, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - c) “*imposte*”, l’IRAP e l’addizionale;
 - d) “*modello F24*”, il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - e) “*servizio I24*”, il servizio di pagamento di tributi, contributi, premi e altre somme effettuato tramite canali telematici dell’Agenzia;
 - f) “*Codice*”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
 - g) “*Regolamento*”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
 - h) “*CAD*”, il Codice dell’Amministrazione digitale, contenuto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
 - i) “*ruoli*”, i ruoli di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i carichi relativi alle somme affidate agli Agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra le *Parti* in attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. In particolare, le attività di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale.
2. L'Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull'intero territorio nazionale:
 1. l'assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;
 2. la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;
 3. l'accertamento dell'imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;
 4. la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte;
 5. l'esercizio delle attività di autotutela;
 6. la riscossione spontanea e coattiva;
 7. l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
3. I funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati dall'Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le *Parti* che, di volta in volta, concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.

ARTICOLO 3
Criteria generali per la gestione delle imposte

1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte.
2. La Regione definisce, con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nell'ambito della Regione. Con il medesimo atto sono, altresì, indicati i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nonché i criteri informativi da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti.

ARTICOLO 4

Commissione paritetica

1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
 - a) livelli di assistenza ai contribuenti;
 - b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;
 - c) coordinamento della programmazione dell'attività di controllo sostanziale prevista dall'articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
 - d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio;
 - e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;
 - f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
 - g) monitoraggio dell'esercizio dell'autotutela;
 - h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti;
 - i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell'attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione.
2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell'Agenzia.
3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione di concerto con il Direttore Regionale per il Piemonte. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.

ARTICOLO 5

Assistenza ai contribuenti

1. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti sull’intero territorio nazionale per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte.
2. È, inoltre, assicurata l’assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall’Agenzia.
3. L’Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti presso i propri uffici di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.
4. L’Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
5. L’Agenzia provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

ARTICOLO 6

Liquidazione delle imposte

1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall’Agenzia mediante procedure automatizzate.
1. L’esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.
1. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall’attività prevista dal presente articolo.

ARTICOLO 7

Controlli sostanziali

1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nonché quelle previste dall’articolo 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell’Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell’Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d’ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all’irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell’Agenzia, indicati al comma 2, procedono all’accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento.

ARTICOLO 8

Contenzioso

1. L'Agazia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.
2. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all'ufficio dell'Agazia parte nel processo.
3. I funzionari dell'Agazia sottoscrivono gli atti di conciliazione fuori udienza, di conciliazione in udienza e di conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria, di cui, rispettivamente, agli articoli 48, 48 *bis* e 48 *bis 1* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) della presente convenzione, al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.
4. Le spese di giudizio previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 possono essere a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse possono essere ripartite tra le *Parti* in proporzione all'importo dei tributi in contestazione.

ARTICOLO 9

Riscossione

1. Per l'acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente convenzione.
2. Le somme, indicate all'articolo 12 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, individuate sulla base dei codici tributo descritti nell'allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione presso Unicredit Banca, Via XX Settembre 31, Torino (IBAN IT 91 S 02008 01033000040777516). L'eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima della modifica stessa, all'Agenzia, Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Fiscali – Settore Versamenti e Rapporti con gli Enti Esterni – Ufficio Struttura di Gestione, mediante PEC all'indirizzo: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, specificando nell'oggetto "Divisione Servizi".
3. Gli uffici dell'Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all'ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l'Agenzia provvede all'esame delle comunicazioni di inesigibilità.

ARTICOLO 10

Rimborsi

1. Gli uffici dell’Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, liquidano, d’ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte versate in eccesso o non dovute.
2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l’onere dei rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato, ai fini del recupero, da parte dell’Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti.
4. In deroga al punto n. 7 dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall’Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.

ARTICOLO 11

Servizi informativi

1. La Regione s'impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di imposte.
2. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
3. L'Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell'allegato 1.
4. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni che sono fornite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell'Agenzia.
5. L'Agenzia fornisce alla Regione, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, i flussi informativi relativi ai versamenti annullati, successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta dei contribuenti ovvero degli intermediari della riscossione, nonché quelli relativi alle conseguenti regolazioni contabili. Ciò, fermo restando che l'Agenzia non è in alcun caso responsabile delle conseguenze generate da tali annullamenti.

ARTICOLO 12

Rimborso spese

1. Per i servizi resi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, spetta all'Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto agli intermediari della riscossione, attualmente pari alla misura di seguito indicata:
 - a) per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:
 - ✓ non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello F24 conferito mediante i servizi telematici dell'Agenzia con saldo finale pari a zero;
 - ✓ € 0,50, per il modello F24 conferito mediante i servizi telematici dell'Agenzia con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario o postale;
 - a) per le deleghe conferite agli intermediari della riscossione:
 - ✓ € 0,85 per il modello F24 conferito con modalità telematiche;
 - ✓ € 1,20 per il modello F24 cartaceo;
 - ✓ € 1,40 per il modello F24 cartaceo presentato al sistema postale.

Il rimborso di cui alle precedenti lettere a) e b) è maggiorato di € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative.
2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese di cui al comma 1; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.
3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate a cura dell'Agenzia.
4. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 3, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.
5. Relativamente alle attività di cui all'articolo 7, la Regione corrisponde all'Agenzia un importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), oltre all'importo indicato nel precedente periodo, spetta all'Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
6. Per ogni parere reso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 250,00.

7. Gli importi di cui ai commi precedenti sono relativi ad operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA.

ARTICOLO 13

Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese

- 6.1. L'Agenzia trasmette alla Regione all'indirizzo PEC : risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regione.piemonte.it,, le note di addebito per il rimborso spese di cui all'articolo 12, allegando, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato entro:
- 1) i mesi di maggio e ottobre, con l'indicazione del rimborso spese determinato a titolo di acconto nella misura del 75% di quanto complessivamente dovuto per l'annualità precedente per le attività di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 4, in due rate di pari importo;
 - 2) il mese di febbraio, con l'indicazione del saldo del rimborso spese dovuto per le complessive attività di cui all'articolo 12, commi da 1 a 6 svolte nell'anno precedente.
2. Gli importi delle note di addebito trasmesse, unitamente a quelli, preventivamente comunicati dall'Agenzia, eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per le attività svolte nelle annualità pregresse, sono trattenuti dalla Struttura di Gestione dal gettito dell'IRAP di spettanza della Regione, decorsi 90 giorni dall'emissione delle note di addebito indicate al medesimo comma 1.
 3. Gli importi trattenuti ai sensi del comma 2 sono riversati sul conto di tesoreria dell'Agenzia dalla Struttura di Gestione. Quest'ultima provvede ad informare dell'avvenuto trattenimento i Dipartimenti delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, la Regione.
 4. Gli importi delle note di credito eventualmente emesse con riferimento alle annualità pregresse sono sottratti dalla prima nota di addebito utile e, in caso di incapienza, la somma residua è detratta dalle note di addebito successive.
 5. L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad eventuali conguagli e storni di periodi già indicati in note di addebito. Di tale attività si darà comunicazione preliminarmente all'emissione della documentazione contabile.

ARTICOLO 14

Inadempienze contrattuali

1. L'Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a chiedere all'Agenzia, con le modalità di cui all'articolo 47 del CAD, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. Qualora l'Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l'inadempimento, la Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione della procedura di trattenimento di cui all'articolo 13, comma 2, per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal *Codice* e dal *Regolamento* e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l'Agenzia di revocare l'autorizzazione al collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 15

Archivi

1. La Regione, quale ente titolare delle imposte, è altresì titolare del trattamento dei dati e delle informazioni ad esse relativi, come meglio precisato al successivo articolo 16.
2. Tali informazioni sono rese disponibili dall'Agenzia tramite il sistema di comunicazione tra l'Amministrazione finanziaria centrale e le Regioni, con le modalità e le cautele previste dal *Regolamento* e dal *Codice* da definire tra le *Parti* con separato accordo di cooperazione informatica.
3. L'Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute negli **allegati** alla presente convenzione nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.

ARTICOLO 16

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia e dalla Regione, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento e dal Codice. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alla Convenzione nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione ed esclusivamente per le finalità della Convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
2. Le *Parti* si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l’esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
3. Le *Parti* si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione della *Convenzione* o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità giudiziaria. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dai Titolari in qualità di Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del Responsabile.
4. Le *Parti* si impegnano, altresì, ad adottare le adeguate misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali agli obblighi di legge e al *Regolamento*.
5. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare tempestivamente all’altra le violazioni di sicurezza, eventualmente occorse nell’ambito dei trattamenti effettuati, che comportino - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali (c.d. “*data breach*”), anche al fine di poter procedere alle comunicazioni previste ai sensi degli articoli 33 e 34 del *Regolamento*.
6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione delle informazioni descritte all’articolo 2 della *Convenzione* è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del *Regolamento*.
7. Le *Parti* provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’articolo 13 del *Regolamento*.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione della *Convenzione* sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione della *Convenzione*, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della stessa e degli obblighi legali e fiscali ad essa correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

9. Le *Parti* possono pubblicare le informazioni relative alla *Convenzione*, anche per estratto, tramite i rispettivi siti internet, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
10. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.A., con sede in Roma, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, designato per questo "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della *Convenzione*, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.
11. I dati di contatto dei Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - per l'Agenzia, entrate.dpo@agenziaentrate.it;
 - per dpo@regione.piemonte.it.

ARTICOLO 17

Tutela della riservatezza

1. Le *Parti* hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza dei *dati* e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della presente *convenzione*.
2. I *dati* di cui al comma 1 non possono essere divulgati in alcun modo e non possono essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della Convenzione medesima e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle *Parti*.
3. Le informazioni e i *dati* non possono essere conservati - in tutto o in parte - in altre applicazioni informatiche o banche dati se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella *Convenzione*.
4. Le *Parti* sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ARTICOLO 18
Modifiche della Convenzione

1. Qualora, nel corso dell'anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l'Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
3. Le *Parti* si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all'esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell'Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.

ARTICOLO 19
Competenza sulle controversie

1. Le controversie inerenti alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

ARTICOLO 20
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha effetto dalla data di 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027. Nei tre mesi antecedenti la scadenza la Regione comunica, con propria comunicazione, il proprio intendimento al rinnovo dell'intesa per un ulteriore analogo periodo o chiede la proroga della sua efficacia per un ulteriore anno.

ARTICOLO 21

Allegati

1. La narrativa in premessa e gli **allegati** alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

FIRMA

per la Regione

(firmato digitalmente)

per l'Agenzia

Il Direttore Regionale

Dott. Guido Isolabella

(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Si riportano di seguito i contenuti informativi delle forniture, con la periodicità e la modalità d'invio delle stesse. Ciascuna fornitura è accompagnata da uno specifico allegato tecnico, che può contenere anche l'indicazione della sede legale, del codice attività ISTAT primario (laddove disponibili) e della natura giuridica.

Contenuto informativo delle forniture	Periodicità	Modalità d'invio
DICHIARAZIONI PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI Dati delle dichiarazioni relativi ai modelli 730, Unico PF, Unico SC, Unico SP, Unico ENC, IVA, CU, IRAP, presentate dai contribuenti. I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione.	Periodica (aprile e ottobre)	FTP e o Siatel- PuntoFisco

<p>DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI</p> <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati identificativi del contribuente; a) le componenti di base imponibile variate; a) l'imponibile rideterminato; a) l'imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici. 	<p>Annuale (giugno)</p>	<p>FTP e o Siatel- PuntoFisco</p>
<p>Contenuto informativo delle forniture</p>	<p>Periodicità</p>	<p>Modalità d'in vio</p>
<p>ACCERTAMENTO</p> <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo sostanziale con esito di definizione, anche a seguito di verifica fiscale, e riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale); a) lo stato della pratica di accertamento (definito in assenza di ricorso/definitivo con presenza di ricorso); a) l'imponibile definito; a) l'imposta definita. 	<p>Semestrale</p>	<p>Siatel- PuntoFisco</p>
<p>CONTENZIOSO</p>	<p>Trimestrale</p>	<p>Siatel-</p>

<p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dati identificativi dell'ultimo grado del giudizio non definitivo; a) informazioni di dettaglio sullo stato del processo (data deposito, numero ed esito); a) dati contabili dell'atto impugnato o dell'istanza di restituzione di tributi (importo contestato e deciso). 		PuntoFisco
Contenuto informativo delle forniture	Periodicità	Modalità d'in vio
<p>VERSAMENTI MODELLO F24/F24EP</p> <p>Dati relativi alle imposte esposte nei modelli di versamento F24 e F24EP di spettanza della Regione e riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati identificativi del contribuente; a) codice attività; a) natura giuridica; a) codice tributo; a) periodo di riferimento; a) importo a debito; a) importo a credito. 	Mensile	Siatel- PuntoFisco
<p>VERSAMENTI IN AUTOTASSAZIONE MEDIANTE BOLLETTINO DI C/C POSTALE</p> <p>Dati relativi ai pagamenti delle imposte versate tramite c/c postale inviati da Poste e riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dati identificativi del contribuente; a) conto corrente di accredito; a) periodo di riferimento; 	Mensile (subordinato all'invio di Poste)	Siatel- PuntoFisco

a) importo.		
<p>RUOLI</p> <p>Dati relativi alle iscrizioni ai carichi affidati e alle relative rettifiche contabili, delle imposte di spettanza regionale e riguardano in particolare:</p> <p>a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale);</p> <p>b) i dati identificativi del ruolo e/o dell'avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 e i riferimenti degli atti cui esso si riferisce;</p> <p>c) i dati identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e/o l'avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 e dell'agente della riscossione incaricato;</p> <p>d) gli importi del ruolo e/o dell'avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 suddivisi per imposta, sanzioni e interessi;</p> <p>e) lo stato e l'esito.</p>	Mensile	Siatel-PuntoFisco
Contenuto informativo delle forniture	Periodicità	Modalità d'invio
<p>RIMBORSI</p> <p>Dati relativi ai rimborsi riguardano in particolare:</p> <p>a) i dati identificativi del contribuente;</p> <p>b) l'anno di riferimento;</p> <p>c) le modalità e la data di corresponsione;</p> <p>d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi;</p> <p>e) lo stato e l'esito;</p> <p>f) la data di presentazione dell'istanza.</p>	Semestrale	Siatel-PuntoFisco
<p>CENT</p> <p>Strumento di monitoraggio delle entrate tributarie regionali per categoria e tipologia di contribuenti.</p>	Gli aggiornamenti delle informazioni avvengono	Siatel-PuntoFisco

	entro il trimestre successivo alla fornitura delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.	
--	---	--

Codice tributo	Descrizione	Tipo imposta	ATTIVITA'
9140	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS. FIS.-SOST. IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9141	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. ALL'IRPEF-SOSTITUTO D'IMPOSTA-TRATTENUTA IMPORTO MINIM	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9170	ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-CAPIT.	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9171	ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-INTER.	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9172	ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-SANZ.	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9185	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSISTENZA FISCALE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9186	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSIST. FISC. (INTERESSI)	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9187	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSIST. FISC. (SANZIONE)	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9286	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. - INTERESS	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9287	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. - SANZIONE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9425	36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9498	36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-CAPITALE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9499	36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9500	36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS

9579	36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-CAPITALE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9580	36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9635	ART.36BIS-ADEG.ADD.REG. IRPEF RIC.COMP.PARAM./ST.SET.A.33,C.5DL269/03	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9636	ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF RIC.COMP.PAR./ST.SET.A.33,C.5DL269/03-INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9637	ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF RIC.COMP.PAR./ST.SET.A.33,C.5DL269/03-SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9641	ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ. REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9642	ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE -INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9643	ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE -SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
914A	ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
915A	ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
916A	ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9176	ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
9177	ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
9178	ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
A36B	Interessi da rateazione 36 bis Addizionale Regionale IRPEF	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
A36T	Interessi da rateazione 36 ter Addizionale Regionale IRPEF	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
1986	Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'addizionale regionale all'IRPEF a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art. 13 dlgs 472/1997	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO

7454	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E RELATIVI INTERESSI - RECUPERO CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE - CONTROLLO SOSTANZIALE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
7455	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - RECUPERO CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE - SANZIONE - CONTROLLO SOSTANZIALE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9403	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9404	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9453	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9454	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9477	Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'addizionale regionale all'IRPEF - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9503	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9504	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9603	SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9906	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO

9907	SANZIONE ED ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - ADESIONE AL VERBALE DI COSTATAZIONE- ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9918	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE - ART. 5, COMMA 1 BIS- DLGS N. 218/1997	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9919	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE A ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF- ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE -ART. 5, C. 1 BIS- DLGS N. 218/1997	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9942	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9943	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9948	Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'addizionale regionale all'IRPEF a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art. 13 dlgs 472/1997	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9957	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9958	SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9973	SANZIONI RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
7418	ART36BIS DPR600/73.IRAP-UTILIZ.IN COMPENS.CRED.D IMP.ART10C2,DL185/08.INTERESSI	IRAP	36 BIS
7419	ART36BIS DPR600/73.IRAP-UTILIZ.IN COMPENS.CRED.D IMP.ART10C2,DL185/08.SANZIONI	IRAP	36 BIS

9180	ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO -CAPITALE	IRAP	36 BIS
9181	ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO -INTERESSI-	IRAP	36 BIS
9182	ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO - SANZIONI-	IRAP	36 BIS
9183	ART.36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E SECONDA RATA - INTERESSI -	IRAP	36 BIS
9184	ART.36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E SECONDA RATA - SANZIONI -	IRAP	36 BIS
9632	ART. 36 BIS- IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL 19-9-2006)	IRAP	36 BIS
9633	ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL 19-9-2006)?INTERESSI	IRAP	36 BIS
9634	ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE RIS. 104 DEL 19-9-2006-SANZIONI	IRAP	36 BIS
9644	ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSPENS.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 2/5/02	IRAP	36 BIS
9645	ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSP.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 2/5/02INTERESSI	IRAP	36 BIS
9646	ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSP.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 2/5/02SANZIONI	IRAP	36 BIS
9703	ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97. IMPOSTA	IRAP	36 BIS
9704	ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97. INTERESSI	IRAP	36 BIS
9705	ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97. SANZIONI	IRAP	36 BIS
R36B	INTERESSI DA RATEAZIONE 36 BIS PER TRIBUTI REGIONALI	IRAP	36 BIS

915D	ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - IMPOSTA	IRAP	36 BIS
916D	ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - INTERESSI	IRAP	36 BIS
917D	ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - SANZIONI	IRAP	36 BIS
1987	Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'IRAP a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997	IRAP	ACCERTAMENTO
7452	IRAP+INTERESSI-RECUP.CREDITO INDEBIT.UTILIZZ.IN COMPENSAZIONE-CONTROLLO SOSTANZ	IRAP	ACCERTAMENTO
7453	IRAP-RECUP.CREDITO INDEBIT.UTILIZZ. IN COMPENS.- SANZIONE -CONTROLLO SOSTANZIAL	IRAP	ACCERTAMENTO
9415	IRAP E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
9416	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP ACCERTAMENTO CON ADESIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
9466	IRAP E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
9467	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP OMESSA IMPUGNAZIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
9478	Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010	IRAP	ACCERTAMENTO
9512	IRAP E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	IRAP	ACCERTAMENTO
9513	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	IRAP	ACCERTAMENTO
9607	SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'IRAP DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI	IRAP	ACCERTAMENTO

9908	IRAP E RELATIVI INTERESSI- ADESIONE AL VERB. CONSTATAZION ART. 5BIS, DLGS 218/9	IRAP	ACCERTAMENTO
9909	SANZION ALTR SOMM RELATIV ALL'IRAP-ADESION AL VERB.CONSTAT- ART.5BIS DLGS 218/9	IRAP	ACCERTAMENTO
9920	IRAP E REL INTERES-ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE-ART. 5,C 1 BIS-DLGS 218/ 97	IRAP	ACCERTAMENTO
9921	SANZ. E ALT SOMM REL A IRAP-ADES A INVITO COMPAR- ART. 5,C.1 BIS-DGS 218/97	IRAP	ACCERTAMENTO
9934	IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 – IMPOSTA	IRAP	ACCERTAMENTO
9935	IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - INTERESSI	IRAP	ACCERTAMENTO
9949	Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'IRAP a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997	IRAP	ACCERTAMENTO
9955	IRAP E RELATIVI INTERESSI – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL’ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992	IRAP	ACCERTAMENTO
9956	SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL’ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992	IRAP	ACCERTAMENTO
9971	SANZIONI RELATIVE ALL’IRAP - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010	IRAP	ACCERTAMENTO
8124	IRAP e addizionale regionale all IRPEF e relativi interessi - definizione delle controversie tributarie - art. 11 d.l. n. 50/2017	IRAP/Add.le Reg.le IRPEF	ACCERTAMENTO
8125	Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF - definizione delle controversie tributarie - art. 11 d.l. n. 50/2017	IRAP/Add.le Reg.le IRPEF	ACCERTAMENTO
PF10	ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
PF11	IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018	IRAP	ACCERTAMENTO

PF33	IRAP e addizionale regionale all' IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	IRAP/Add.le Reg.le IRPEF	ACCERTAMENTO
PF34	Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	IRAP/Add.le Reg.le IRPEF	ACCERTAMENTO
LP33	IRAP e addizionale regionale all' IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022	IRAP/Add.le Reg.le IRPEF	ACCERTAMENTO
LP34	Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022	IRAP/Add.le Reg.le IRPEF	ACCERTAMENTO
TF23	IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	IRAP/Add.le Reg.le IRPEF	ACCERTAMENTO
TF24	Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	IRAP/Add.le Reg.le IRPEF	ACCERTAMENTO
TF42	IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi legali - Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate - Articolo 1 - commi da 219 a 221, legge n. 197/2022	IRAP/Add.le Reg.le IRPEF	ACCERTAMENTO
7905	Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all'IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
7906	Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 - Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all'IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - controllo sostanziale	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9987	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9988	IRAP e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997	IRAP	ACCERTAMENTO

9989	SANZIONE RELATIVA ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9990	SANZIONE RELATIVA ALL'IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997	IRAP	ACCERTAMENTO